

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 63 (ex art. 67)

(Oggetto e finalità)

1. ~~Il~~ presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 64 (ex art. 68)

(Spazi per ~~i~~ funerali civili)

1. ~~1.~~ I comuni assicurano spazi pubblici idonei per attività cerimoniale funebre e per ~~allo~~ svolgimento dei funerali civili; questi spazi, come altresì definiti al comma 2° del presente articolo, devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari ~~alla presenza del feretro sigillato.~~

2. Per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono spazi idonei anche le case funerarie e le sale del commiato.

Art. 65 (ex art. 69)

(Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale,

certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'ATS delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 66 (ex art. 70)

(Osservazione e trattamenti sui cadaveri)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma ~~8~~7 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data tempestiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali il medico, così come identificato all'art. 65 comma 2° della presente legge, l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:

- a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
 - b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate Case Funerarie.
7. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 67 (nuovo art. 70 bis)

(Case Funerarie e sale del commiato)

1. La casa funeraria è la struttura privata gestita da Imprese funebri, dove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale, attrezzate in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal successivo regolamento di cui all'art. 72 della presente Legge, sono ricevute, custodite ed esposte, le salme di persone decedute per effettuare la composizione, la vestizione e l'osservazione della salma, ~~l'imbalsamazione e la tanatoprassi, laddove consentite,~~ la custodia ed esposizione del ~~cadavere~~cadavere, le attività di commemorazione e commiato del defunto, l'imbalsamazione e la tanatoprassi ove consentite.

2. Previa autorizzazione comunale le Case funerarie sono gestite da Imprese funebri in possesso direttamente dei requisiti stabiliti all'art. ~~70~~701 della presente Legge, necessari anche per la conduzione di tali strutture.

3. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, i feretri sigillati in attesa di inumazione, tumulazione o cremazione.

4. Le case funerarie non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche o private e di strutture istituzionali e cimiteriali o nelle loro immediate vicinanze e altresì non possono essere convenzionate con strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario. Il servizio di Casa funeraria è incompatibile con ogni attività sanitaria, sociosanitaria o assistenziale.

8.5 La sala del commiato da chiunque realizzata e gestita, è fruibile da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo, è la struttura pubblica o privata destinata, a richiesta dei familiari del defunto, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato.

9.6 Può essere ubicata nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il DPR 14.1.97

10.7 Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da esercenti l'attività di pompe funebri, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità.

11.8 Per le sale del commiato è necessario e sufficiente la dotazione di strumentazione anti-intrusione.

12.9 Nelle case funerarie e servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

10 Le case funerarie e le sale del commiato osservano orari di apertura definiti dai soggetti gestori in considerazione delle esigenze e dei servizi richiesti dai dolenti, degli orari di fissazione dei funerali e dell'organizzazione aziendale.

511. È compito del comune vigilare l'attività di cui al presente articolo, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 68 (ex art.71)

(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ATS.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi

ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 69 (ex 72)
(Trasporto funebre)

1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 70 (ex art. 73) (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. E' autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri in legno realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519 - UNI 11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.
4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici,

per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 71 (ex art. 74)

(Attività funebre)

1. Per attività funebre s'intende un servizio di interesse generale attinenti~~e~~ alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, che comprende e assicura in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

- a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari nel rispetto della normativa vigente;
- b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto della tutela sanitaria;
- c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere;
- d) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da imprese ditte individuali e società in possesso dei requisiti di cui al comma 4 successivamente specificate nel regolamento di cui all'art.7~~2~~6 della presente Legge.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede, principale, il soggetto richiedente, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti sotto elencati; ; L'attività funebre non rientra

nell'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) *come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010*, ma è sottoposta a regime autorizzatorio stabilito dalla presente Legge e successivo regolamento integrativo.

4. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza e alla permanenza nel tempo dei seguenti requisiti strutturali e formativi:

a) una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi ed alla vendita di cofani funebri ;

b) almeno un carro funebre idoneo second le normative vigenti;

c) adeguata autorimessa conforme alle normativa vigente;

d) disponibilità continuativa e permanente di :

1. un direttore tecnico assunto con regolare rapporto di lavoro stabile dal soggetto richiedente l'autorizzazione od anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre in possesso dei previsti requisiti formativi ;

2. un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi assunto con regolare contratto di lavoro stabile dal soggetto richiedente l'autorizzazione,

3. disponibilità continuativa e permanente di un organico minimi medie annuo, ~~come definito dal Decreto M.A.P. del 18/4/2005, nella misura minima di 4 U.L.A.~~, costituito da 4 necrofori ulteriore personale assunti con regolare contratto di lavoro col soggetto richiedente l'autorizzazione, in base a quanto previsto dai CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e s.m.i., ed in possesso dei previsti requisiti formativi con mansioni di necrofori.

e) i requisiti di cui alle lettere b), c) ed d) punto 3, congiuntamente, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita anche attraverso la stipula di formali contratti di ~~fornitura di servizi o~~ di agenzia. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione ed informazione all'utente finale nelle modalità e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

f) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui alla precedente lettera e) dovranno possedere direttamente i requisiti strutturali di cui alle lettere b), c) e d) punto 3, in base al seguente criterio di proporzionalità :

- struttura minima costituita da un organico medio annuo di 10 necrofori

assunti con regolare contratto di lavoro U.L.A. secondo I CCNL di categoria
con mansioni di necrofori ~~con regolare contratto di lavoro~~ e 3 auto funebri.

- organico aggiuntivo di 1 necroforo U.L.A. per ogni contratto sottoscritto successivo al quinto contratto;

- 1 un'auto funebre ogni quattro addetti;

g) qualora l'impresa funebre svolga il trasporto funebre direttamente con proprio personale, il direttore tecnico qualora svolgente funzione, potrà rientrare nel computo dei 4 addetti di cui alla lettera d) punto 3.

h) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre dovranno richiedere apposita autorizzazione al comune e devono disporre di una ulteriore idonea sede avente le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo e di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari di cui alla lettera d) punto 2 de_ | presente articolo, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi ;

5. Nell'attività funebre è vietato l'intermediazione ed il procacciamento d'affari finalizzato all'esecuzione di servizi funebri ed attività connesse e complementari anche ad opera di persone riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico, della vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto o degli aventi diritto e non può svolgersi in nessun caso all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, obitori, servizi mortuari sanitari.

6. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

7. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 72.

8. ~~Gli esercenti l'attività funebre entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art 72 dovranno ottenere la certificazione rilasciata dagli organi individuati dalla Regione, attestanti il possesso e la permanenza dei requisiti stabiliti nel presente comma 3, e integrati con apposito regolamento di cui all'articolo 72 della presente Legge~~

9. Il comune, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari, vigila e controlla le Attività Funebri e assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. I Comuni vigilano sul corretto svolgimento delle attività e sulla corretta comunicazione nel settore, senza intervenire direttamente nell'offerta dei servizi funebri e nella definizione di tariffe,

convenzioni o appalti relativi ai servizi propri dell'attività funebre, ad esclusione dei servizi a proprio carico quali:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. I soggetti esercenti l'attività funebre già operanti all'entrata in vigore della presente Legge dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro 6 mesi dalla sua pubblicazione.

11. ~~L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, di altre imprese funebri dotate di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, attraverso formali contratti di appalto di servizi, consorzio o rete d'impresa.~~ Fatti salvi i requisiti minimi di cui al comma 4 lettere a) b) c) e d), per sopperire a estemporanee e non programmabili esigenze di servizio, l'impresa funebre potrà avvalersi ai fini di assicurare l'esecuzione regolare del servizio commissionato di soggetti analogamente autorizzati ed in regola con l'attività funebre, provvedendo ad informare ~~Dei suddetti contratti devono essere informati~~ sia i committenti, in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia le pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni al trasporto e, comunque, agli organi di vigilanza a tale compito preposti.

12. Le aziende che non possiedono direttamente i requisiti strutturali di cui lettere b), c) ed d) punto 3, prenderanno la qualifica di "agenzia funebre" e dovranno dare evidenza nelle varie forme pubblicitarie aziendali, e nei rapporti commerciali con la propria clientela, oltre che nella delega, dell'identità dell'azienda che fornisce i requisiti e quindi i servizi funebri. Mentre i soggetti in possesso diretto dei succitati requisiti prenderanno la qualifica di "impresa funebre / onoranze

funebri / pompe funebri" valida per tutte le sedi sia principale che secondarie. L'uso indebito di

qualifica e/o marchi e segni distintivi e' soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonche' distintamente dal d. lgs.6/9/2005 n. 206 e s.m.i. in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.

Art. 72 (Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a dare sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.

6. Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da

un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

7. I comuni definiscono:

a) l'assetto interno di ciascun cimitero;

b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).

8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.